

NORME PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI PER IL TRIENNIO 2023-2026

CAPITOLO I • L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA

1. Le presenti norme, che regolano le elezioni per il rinnovo dei Consigli parrocchiali, vanno lette insieme al capitolo 4, articoli 16, 17, 18, 19 e 20 dell'Atto Normativo Diocesano dedicati all'Assemblea parrocchiale, al Consiglio parrocchiale e al Presidente parrocchiale.
2. In merito all'interpretazione dello Statuto, del regolamento di attuazione e dell'Atto Normativo Diocesano è competente la Presidenza diocesana di AC; questa stessa è altresì competente circa eventuali controversie e ricorsi, la cui istanza va presentata entro il decimo giorno dell'elezione.
3. L'Assemblea parrocchiale elettiva per il triennio **2023/2026** viene preparata, indetta e presieduta dal Presidente parrocchiale uscente (o, in mancanza, da un delegato della Presidenza Diocesana) a partire dal 09 ottobre ed entro il 26 novembre per eleggere il Consiglio parrocchiale; eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Presidenza Diocesana. Tale assemblea, la cui data deve essere tempestivamente concordata con la Presidenza diocesana, viene convocata con avviso scritto personale, contenente l'ordine del giorno, e reso pubblico od inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.
4. All'Assemblea partecipa un incaricato diocesano, designato dalla Presidenza, con compiti di collaborazione e di consulenza per l'adempimento delle formalità elettorali e burocratiche. Ove dovesse essere necessario, l'incaricato diocesano sarà presente anche alla prima riunione del nuovo Consiglio che propone la nomina del Presidente parrocchiale.
5. **ELETTORATO ATTIVO**
Gli elenchi degli aventi diritto al voto coincidono con gli aderenti all'AC per l'anno associativo **2022/2023** depositati al Centro Diocesano tramite il software Mosaico, che abbiano compiuto il 14° anno di età al momento dello svolgimento dell'assemblea. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
6. **SEGGI CONSIGLIO PARROCCHIALE**
L'Assemblea parrocchiale elegge i membri del Consiglio parrocchiale il cui numero di eletti non può superare i 3 (tre) membri per le associazioni con meno di 80 aderenti oppure 6 (sei) membri per le associazioni con un numero di aderenti uguale o maggiore di 80.

CAPITOLO II • LAVORI DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

7. **COMMISSIONE ELETTORALE**
All'apertura dell'assemblea verranno nominati su proposta del Presidente parrocchiale uscente, uno scrutatore e il segretario del seggio.
8. **CANDIDATURE**
 - a. Le candidature possono essere presentate entro l'inizio dell'Assemblea elettiva alla Commissione elettorale.
 - b. Le candidature saranno raccolte in un massimo di tre liste riferite alle componenti della realtà associativa effettivamente costituite (Adulti, Giovani, ACR). I consiglieri eletti nel Settore Giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione.
 - c. Possono presentare la propria candidatura, ad una sola lista, tutti coloro che al momento della definizione della stessa per l'elezione siano soci dell'associazione parrocchiale dell'Azione Cattolica, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non risulti oggettivamente in contrasto con la retta dottrina e morale cattolica né sia dirigente, candidato o eletto nelle liste di un partito politico e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione. Per i motivi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 11 e 12 del Regolamento Nazionale di attuazione.
 - d. Per il triennio 2023/2026 non può essere eletto consigliere chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.
9. **MODALITÀ DI VOTAZIONE**
 - a. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, e sulla scheda l'elettore può indicare al massimo due preferenze per ciascuna lista.

- b. Ogni elettore, a qualunque settore appartenga, vota indistintamente per tutte le liste.
- c. Qualora i candidati siano in numero uguale od inferiore al numero di seggi, l'Assemblea può deliberare di non procedere con la votazione per la lista stessa.
- d. Non è consentito in alcun modo votare per delega.
- e. In caso di parità di voti è eletto il più anziano.

10. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Al termine dello spoglio, la Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni elettorali, da sottoporre al Parroco per la firma e l'apposizione del bollo parrocchiale.

CAPITOLO III • IL CONSIGLIO ED IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

11. PRIMA CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE

Il Presidente uscente o, in sua assenza, il consigliere più anziano, convoca il Consiglio eletto con la presenza del Parroco e/o degli assistenti parrocchiali e, se necessario, dell'incaricato diocesano, e ne cura le deliberazioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Ordinario diocesano, dopo la quale cesserà le sue funzioni.

Nella prima seduta il giorno stesso o entro 10 giorni dall'assemblea elettiva parrocchiale procede alla designazione a mezzo di elezione di una sola persona da presentare all'Ordinario diocesano per la nomina a Presidente parrocchiale.

Delle procedure di elezione viene redatto e sottoscritto dal Consiglio parrocchiale, apposito verbale.

- 12.** Per il triennio **2023/2026** non può essere eletto presidente, vicepresidente, responsabile ACR, segretario ed amministratore chi ha già ricoperto il medesimo incarico per due mandati consecutivi, salvo deroghe deliberate dalla Presidenza diocesana.
- 13.** Qualsiasi aderente all'associazione parrocchiale può essere eletto dal nuovo Consiglio quale presidente, vicepresidente, responsabile ACR, segretario, amministratore, anche se non fa già parte del Consiglio stesso, purché sia in regola con gli obblighi dello Statuto e presenti i requisiti richiesti con riferimento all'articolo 8 comma c.

14. SUBENTRO SEGGIO VACANTE

Nel caso in cui uno dei membri eletti nel Consiglio parrocchiale sia nominato Presidente parrocchiale, entrerà a far parte del Consiglio parrocchiale il primo dei non eletti appartenente alla sua stessa lista.

15. ELEZIONE DEI RESPONSABILI, DEL SEGRETARIO E DELL'AMMINISTRATORE PARROCCHIALI

- a. Dopo la nomina del Presidente parrocchiale da parte dell'Ordinario diocesano, il Consiglio parrocchiale si riunisce per eleggere i responsabili parrocchiali dei settori effettivamente costituiti.
- b. Il Vicepresidente Adulti, il Vicepresidente Giovani ed il Responsabile ACR sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative di appartenenza con i voti della maggioranza dei componenti del Consiglio nei primi tre scrutini, con a maggioranza dei votanti nei successivi scrutini.
- c. Segretario e Amministratore parrocchiali sono eletti con le stesse modalità, ma su proposta del Presidente.

16. MEMBRI COOPTATI

Il Consiglio, una volta eletti i responsabili parrocchiali, su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, può essere integrato con la presenza di membri cooptati, i quali possono esprimere solo voto consultivo.

17. MEMBRI DI DIRITTO

Nel Consiglio parrocchiale saranno cooptati di diritto tutti i membri dell'Associazione parrocchiale che risultano eletti ed in carica nel Consiglio diocesano.

18. COMUNICAZIONI

I verbali redatti, firmati e muniti di bollo parrocchiale, devono essere trasmessi alla segreteria diocesana subito dopo la sottoscrizione e comunque non oltre il 30 novembre 2023.

19. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente definito nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, Regolamento Nazionale ed Atto Normativo Diocesano.